



COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO
(PROVINCIA DI AREZZO)

Via Provinciale 4 - 52010 Ortignano Raggiolo (AR)

Tel. 0575.539214 Fax 0575.539369

E-MAIL: ortignanoraggiolo@casentino.toscana.it

REGOLAMENTO COMUNALE
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(I.C.I.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 24/11/1998

Entrato in vigore il 01/01/1999

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/02/2000

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21/03/2006

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - UTILIZZO DELL'ALIQUOTA AGEVOLATA O DELLA DETRAZIONE D'IMPOSTA PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI A QUELLE CONCESSE IN COMODATO D'USO

ART. 2 BIS - PERTINENZE

ART. 2 TER – AREE FABBRICABILI

ART. 3 - MODALITÀ DI VERSAMENTO

ART. 4 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI E VERSAMENTI RATEALI DELL'IMPOSTA

ART. 5 - SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI CONTROLLO

ART. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI VERSAMENTI

ART. 7 - POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI

ART. 8 - AUTOTUTELA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

ART. 9 - RINVIO

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di ORTIGNANO RAGGIOLO, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'I.C.I. e le relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

ART. 2 - UTILIZZO DELL'ALIQUOTA AGEVOLATA O DELLA DETRAZIONE D'IMPOSTA PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI A QUELLE CONCESSE IN COMODATO D'USO.

Ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado sia in linea retta (figli, genitori) che collaterale (fratelli, sorelle) sono considerate abitazioni principali ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, ma senza la detrazione di imposta.

Nel caso in cui vi sia un'unica aliquota I.C.I., l'agevolazione concessa è la detrazione d'imposta ed è concessa esclusivamente per una unità immobiliare oltre l'abitazione di residenza.

Per poter usufruire della suddetta agevolazione:

- a) deve risultare la residenza effettiva del parente nel fabbricato nel quale si effettua la detrazione;
- b) il contribuente è tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi, entro il termine di pagamento della rata di acconto I.C.I., le generalità del parente che usufruisce dell'immobile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 2 BIS - PERTINENZE.

(articolo aggiunto con atto c.c. n. 3/2000 ed in vigore dall'anno 2000)

Ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 446/97, le agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili previste per l'abitazione principale sono estese a non più di una pertinenza della stessa distintamente iscritta in catasto ed appartenente alle sole categorie C/2 (deposito) o C/6 (garage, autorimessa). Resta inteso che, in fase di applicazione della detrazione di imposta prevista per l'abitazione principale, alla pertinenza di cui trattasi si detrattà solamente la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

ART. 2 TER – AREE FABBRICABILI

(articolo aggiunto con atto c.c. n. 6/2006 ed in vigore dall'anno 2006)

Ai sensi dell'art. 59 primo comma lett. G) del Decreto Legislativo 446/1997 allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso con il contribuente e vista la relazione del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica che tiene conto delle caratteristiche infrastrutturali ed ambientali del territorio, della destinazione delle aree e dei parametri di valori delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, si procede a suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee attribuendo a queste dei valori ai fini del calcolo dell'ICI. I valori sono stati calcolati utilizzando le indicazioni contenute già nel D.Lgs. 504/92, istitutivo dell'imposta in oggetto, laddove si afferma che "per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato

dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.” Sono state inoltre tenute in doverosa considerazione le indicazioni fornite dalla locale Agenzia del Territorio e sono stati valutati i prezzi sul mercato delle compravendite immobiliari dei Comuni limitrofi e per terreni similari.

I valori minimi di riferimento determinati utilizzando i parametri di cui al comma 1 ed indicati nella sottostante Tabella A sono vigenti dal 01/01/2006 e sono considerati quale soglia dei valori minimi dichiarabili al di sotto del quale viene disposto l'accertamento d'ufficio .Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti cinque zone omogenee di valore classificate già all'interno del vigente Regolamento Urbanistico (R.U.) :

Zona	Area Territoriale
1	comprende le zone di Ortignano (Tav. n. 1 del R.U.);
2	comprende le zone di San Piero in Frassino e Casa Pelle(Tav. n. 2 del R.U.);
3	comprende le zone di Villa (Tav. n. 4 del R.U.);
4	comprende le zone di Badia a Tega (Tav. n. 4 del R.U.);
5	comprende le zone di Toppoli (Tav. n. 5 del R.U.).

In riferimento alle zone di cui al comma precedente, a ciascuna area sono applicati i seguenti valori minimi di riferimento rapportati a metro quadrato:

TABELLA "A"	
Zona 1 Ortignano – Tavola n. 1 Regolamento Urbanistico	Valore a mq
<p>"B2" corrispondono a tessuti edilizi di recente formazione, prevalentemente costituiti da edifici singoli di tipo mono, bifamiliare o plurifamiliare con un proprio lotto di pertinenza.</p> <p>Ampliamento delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione del R.U. di mc. 300 ciascuna. Per unità immobiliare si intendono tutte le unità di civile abitazione, e inoltre gli uffici, i negozi e i laboratori di almeno mq. 60 di superficie. Gli ampliamenti potranno essere finalizzati alla realizzazione di una nuova unità immobiliare. Gli ampliamenti non potranno comportare aumento di altezza dei fabbricati tranne quelli di altezza inferiore a ml. 7,50 che potranno essere sovrelevati fino a raggiungere tale altezza. Edifici di altezza superiore potranno essere ampliati con il mantenimento di detta altezza.</p>	Esente la parte relativa alla porzione di area non edificata.
<p>"B3" corrispondono ad aree di completamento di tessuti edilizi di recente formazione, nelle quali è possibile realizzare interventi integrativi degli abitati esistenti mediante la realizzazione di edifici di tipo mono-bifamiliare.</p> <p>Interventi edilizi ammessi</p> <p>Nelle zone "B3" è ammessa la realizzazione di nuovi edifici con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volumetria massima fuori terra mc. 500; - Altezza massima ml. 7,50; - Rapporto di copertura 40%; - Numero massimo di piani abitabili: 2. 	€ 22,00
<p>"B5" corrispondono ad aree di completamento di tessuti edilizi di recente formazione, nelle quali è possibile realizzare interventi integrativi degli abitati esistenti mediante la realizzazione di edifici di tipo singolo, abbinato o plurifamiliare.</p>	€ 40,00

<p>Interventi edilizi ammessi</p> <p>Nelle zone "B5" è ammessa la realizzazione di nuovi edifici con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volumetria massima fuori terra mc. 2.000; - Altezza massima ml. 9,00; - Rapporto di copertura 40%; - Numero massimo di piani abitabili: 3. 	
<p>"B6" corrispondono ad aree di completamento di tessuti edilizi di recente formazione, nelle quali è possibile realizzare interventi integrativi degli abitati esistenti mediante la realizzazione di edifici di tipo singolo o abbinato, a schiera o a nuclei.</p> <p>Interventi edilizi ammessi</p> <p>Nelle zone "B6" è ammessa la realizzazione di nuovi edifici con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volumetria massima fuori terra mc. 3.500; - Altezza massima ml. 9,00; - Rapporto di copertura 40%; - Numero massimo di piani abitabili: 3. 	<p>€ 46,00</p>
<p>C1 corrisponde ad un'area non edificata posta nel Capoluogo comunale tra la strada comunale per La Villa e la strada comunale per Ortignano Alto.</p> <p>Interventi edilizi ammessi</p> <p>In detta sottozona è ammessa la costruzione di nuovi edifici con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volumetria complessiva fuori terra: minima mc. 3.600, massima mc. 4.500; - Altezza massima ml. 7,50; - Rapporto di copertura 40%; - Numero massimo di piani abitabili: 2. 	<p>€ 15,00</p>
<p>C2 corrisponde ad un'area non edificata posta nel Capoluogo comunale lungo la strada comunale per Ortignano Alto.</p> <p>Interventi edilizi ammessi</p> <p>In detta sottozona è ammessa la costruzione di nuovi edifici con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volumetria complessiva fuori terra: minima mc. 2.000, massima mc. 2.500; - Altezza massima ml. 7,50; - Rapporto di copertura 40%; - Numero massimo di piani abitabili: 2. 	<p>€ 13,00</p>
<p>"D1" sono rappresentate da parti del territorio comunale parzialmente o totalmente interessate da attività produttive di tipo artigianale o industriale.</p> <p>Ampliamento delle unità immobiliari di tipo produttivo esistenti alla data di adozione del R.U. nella misura del 20% della superficie di calpestio, salvo il rispetto di quanto indicato al comma seguente;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nuove costruzioni da realizzarsi sulle superfici libere che non risultino 	<p>Esente la parte relativa alla porzione di area non edificata.</p>

<p>in precedenza conteggiate a favore di altre costruzioni. Gli interventi edilizi ammessi saranno assoggettati al rispetto dei seguenti indici e parametri:</p> <p>a) Indice di utilizzazione fondiaria (per le nuove costruzioni): $U_f = 0,60$ mq/mq b) Rapporto di copertura (per tutti gli interventi): $R_c = 0,60$ c) Altezza massima: $H_{max} = ml\ 12,00$ con esclusione delle strutture tecnologiche (camini, silos, torri di lavorazione, serbatoi ecc.) d) Distanza dei fabbricati: dai confini: ml 5,00 tra loro: ml 10,00</p>	
<p>"D2" sono quelle che interessano aree del territorio comunale destinate a nuovi insediamenti produttivi In tali sottozone sono ammesse le seguenti destinazioni:</p> <p>a) Impianti artigianali ed industriali; b) Servizi tecnici ed amministrativi a servizio degli impianti produttivi; c) Sale per mostre; d) Commercio all'ingrosso e al minuto; e) Depositi e magazzini.</p> <p>Oltre a quanto sopra, è ammessa la costruzione di unità abitative, di superficie utile non superiore a mq. 150, per ogni impianto produttivo, ad uso del custode o del titolare dell'azienda Gli interventi edilizi ammessi saranno assoggettati al rispetto dei seguenti indici e parametri:</p> <p>a) Indice di utilizzazione territoriale: $U_t = 0,50$ b) Indice di utilizzazione fondiaria: $U_f = 0,60$ mq/mq c) Rapporto di copertura: $R_c = 0,60$ d) Altezza massima: $H_{max} = ml\ 12,00$ con esclusione delle strutture tecnologiche (camini, silos, torri di lavorazione, serbatoi ecc.) e) Distanza dai confini: nel rispetto delle indicazioni del Piano Attuativo. f) Distanza dei fabbricati: ml. 10,00.</p>	<p>€ 17,00</p>
<p>"F6" sono quelle che interessano parti del territorio comunale che il P.R.G. destina ad impianti di campeggio, da realizzarsi nel rispetto delle disposizioni della L.R. 29.11.1981 n. 79 e delle leggi e decreti statali, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di adeguamento ad eventuali ulteriori provvedimenti legislativi. Gli interventi edilizi ammessi dovranno essere realizzati nel rispetto dei seguenti indici e parametri:</p> <p>a) Indice di utilizzazione fondiaria: $U_f = 0,05$ mq/mq b) Altezza massima: $H_{max} = 3,50$ ml</p>	<p>€ 12,00</p>
<p>Zona 2 S. Piero in Frassino e Casa Pelle – Tavola n. 2 Regolamento Urbanistico</p>	<p>Valore a mq</p>
<p>"B2" corrispondono a tessuti edilizi di recente formazione, prevalentemente costituiti da edifici singoli di tipo mono, bifamiliare o plurifamiliare</p>	<p>Esente la parte relativa alla porzione di</p>

<p>con un proprio lotto di pertinenza. Ampliamento delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione del R.U. di mc. 300 ciascuna. Per unità immobiliare si intendono tutte le unità di civile abitazione, e inoltre gli uffici, i negozi e i laboratori di almeno mq. 60 di superficie. Gli ampliamenti potranno essere finalizzati alla realizzazione di una nuova unità immobiliare. Gli ampliamenti non potranno comportare aumento di altezza dei fabbricati tranne quelli di altezza inferiore a ml. 7,50 che potranno essere sopraelevati fino a raggiungere tale altezza. Edifici di altezza superiore potranno essere ampliati con il mantenimento di detta altezza.</p>	area non edificata.
<p>"B3" corrispondono ad aree di completamento di tessuti edilizi di recente formazione, nelle quali è possibile realizzare interventi integrativi degli abitati esistenti mediante la realizzazione di edifici di tipo mono-bifamiliare. Interventi edilizi ammessi Nelle zone "B3" è ammessa la realizzazione di nuovi edifici con le seguenti caratteristiche: - Volumetria massima fuori terra mc. 500; - Altezza massima ml. 7,50; - Rapporto di copertura 40%; - Numero massimo di piani abitabili: 2.</p>	€ 24,00
<p>"B4" corrispondono ad aree di completamento di tessuti edilizi di recente formazione, nelle quali è possibile realizzare interventi integrativi degli abitati esistenti mediante la realizzazione di edifici di tipo singolo o abbinato. Interventi edilizi ammessi Nelle zone "B4" è ammessa la realizzazione di nuovi edifici con le seguenti caratteristiche: - Volumetria massima fuori terra mc. 1.000; - Altezza massima ml. 7,50; - Rapporto di copertura 40%; - Numero massimo di piani abitabili: 2.</p>	€ 36,00
<p>"B5" corrispondono ad aree di completamento di tessuti edilizi di recente formazione, nelle quali è possibile realizzare interventi integrativi degli abitati esistenti mediante la realizzazione di edifici di tipo singolo, abbinato o plurifamiliare. Interventi edilizi ammessi Nelle zone "B5" è ammessa la realizzazione di nuovi edifici con le seguenti caratteristiche: - Volumetria massima fuori terra mc. 2.000; - Altezza massima ml. 9,00; - Rapporto di copertura 40%; - Numero massimo di piani abitabili: 3.</p>	€ 42,00
<p>C3 corrisponde ad un'area non edificata posta in frazione S. Piero lungo la Strada Provinciale per Raggiolo.</p>	€ 17,00

<p>Interventi edilizi ammessi In detta sottozona è ammessa la costruzione di nuovi edifici con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volumetria complessiva fuori terra: minima mc. 2.400, massima mc. 3.000; - Altezza massima ml. 7,50; - Rapporto di copertura 40%; - Numero massimo di piani abitabili: 2 	
<p>C4 corrisponde ad un'area non edificata posta in frazione S. Piero a monte della Strada Provinciale per Raggiolo. Interventi edilizi ammessi In detta sottozona è ammessa la costruzione di nuovi edifici con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volumetria complessiva fuori terra: minima mc. 800, massima mc. 1.000; - Altezza massima ml. 7,50; - Rapporto di copertura 40%; - Numero massimo di piani abitabili: 2. 	€ 10,00
<p>C5 corrisponde ad un'area non edificata posta in frazione S. Piero, a monte della Strada Provinciale per Raggiolo, lungo la strada per Casa Giannini. Interventi edilizi ammessi In detta sottozona è ammessa la costruzione di nuovi edifici con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volumetria complessiva fuori terra: minima mc. 3.200, massima mc. 4.000; - Altezza massima ml. 7,50; - Rapporto di copertura 40%; - Numero massimo di piani fuori terra: 2. 	€ 22,00
<p>C6 corrisponde ad un'area non edificata posta in frazione S. Piero, a monte della Strada Provinciale per Raggiolo, lungo la strada per Casa Giannini. Interventi edilizi ammessi In detta sottozona è ammessa la costruzione di nuovi edifici con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volumetria complessiva fuori terra: minima mc. 2.400, massima mc. 3.000; - Altezza massima ml. 7,50; - Rapporto di copertura 40%; - Numero massimo di piani abitabili: 2 	€ 19,00
<p>C8 corrisponde ad un'area non edificata posta in località Casa Pelle, a monte della Strada Provinciale per Raggiolo. Interventi edilizi ammessi In detta sottozona è ammessa la costruzione di nuovi edifici con le seguenti caratteristiche:</p>	€ 16,00

<ul style="list-style-type: none"> - Volumetria complessiva fuori terra: minima mc. 1.200, massima mc. 1.500; - Altezza massima ml. 4,50; - Rapporto di copertura 40%; - Numero massimo di piani abitabili: 1 	
<p>C9 corrisponde ad un'area non edificata posta in località Casa Pelle, a monte della Strada Provinciale per Raggiolo.</p> <p>Interventi edilizi ammessi</p> <p>In detta sottozona è ammessa la costruzione di nuovi edifici con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volumetria complessiva fuori terra: minima mc. 2.000, massima mc. 2.500; - Altezza massima ml. 7,50; - Rapporto di copertura 40%; - Numero massimo di piani abitabili: 2. 	<p>€ 18,00</p>
<p>"D1" sono rappresentate da parti del territorio comunale parzialmente o totalmente interessate da attività produttive di tipo artigianale o industriale.</p> <p>Ampliamento delle unità immobiliari di tipo produttivo esistenti alla data di adozione del R.U. nella misura del 20% della superficie di calpestio, salvo il rispetto di quanto indicato al comma seguente;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nuove costruzioni da realizzarsi sulle superfici libere che non risultino in precedenza conteggiate a favore di altre costruzioni. <p>Gli interventi edilizi ammessi saranno assoggettati al rispetto dei seguenti indici e parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Indice di utilizzazione fondiaria (per le nuove costruzioni): $U_f = 0,60$ mq/mq b) Rapporto di copertura (per tutti gli interventi): $R_c = 0,60$ c) Altezza massima: $H_{max} =$ ml 12,00 con esclusione delle strutture tecnologiche (camini, silos, torri di lavorazione, serbatoi ecc.) d) Distanza dei fabbricati: dai confini: ml 5,00 tra loro: ml 10,00 	<p>Esente la parte relativa alla porzione di area non edificata.</p>
<p>"D2" sono quelle che interessano aree del territorio comunale destinate a nuovi insediamenti produttivi</p> <p>In tali sottozone sono ammesse le seguenti destinazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Impianti artigianali ed industriali; b) Servizi tecnici ed amministrativi a servizio degli impianti produttivi; c) Sale per mostre; d) Commercio all'ingrosso e al minuto; e) Depositi e magazzini. <p>Oltre a quanto sopra, è ammessa la costruzione di unità abitative, di superficie utile non superiore a mq. 150, per ogni impianto produttivo, ad uso del custode o del titolare dell'azienda</p> <p>Gli interventi edilizi ammessi saranno assoggettati al rispetto dei seguenti indici e parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Indice di utilizzazione territoriale: $U_t = 0,50$ 	<p>€ 20,00</p>

<p>b) Indice di utilizzazione fondiario: $U_f = 0,60$ mq/mq c) Rapporto di copertura: $R_c = 0.60$ d) Altezza massima: $H_{max} = ml$ 12,00 con esclusione delle strutture tecnologiche (camini, silos, torri di lavorazione, serbatoi ecc.) e) Distanza dai confini: nel rispetto delle indicazioni del Piano Attuativo. f) Distanza dei fabbricati: ml. 10,00.</p>	
<p>D2/a è ammesso unicamente il deposito di materiali e attrezzature per attività artigianali, senza realizzazione di volumetrie. Gli interventi di sistemazione consentiti in detta area sono: livellamento e regolarizzazione del terreno, pavimentazione con materiali permeabili, recinzione, illuminazione.</p>	<p>€ 8,00</p>
<p>Zona 3 Villa – Tavola n. 4 Regolamento Urbanistico</p>	<p>Valore a mq</p>
<p>"B2" corrispondono a tessuti edilizi di recente formazione, prevalentemente costituiti da edifici singoli di tipo mono, bifamiliare o plurifamiliare con un proprio lotto di pertinenza. Ampliamento delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione del R.U. di mc. 300 ciascuna. Per unità immobiliare si intendono tutte le unità di civile abitazione, e inoltre gli uffici, i negozi e i laboratori di almeno mq. 60 di superficie. Gli ampliamenti potranno essere finalizzati alla realizzazione di una nuova unità immobiliare. Gli ampliamenti non potranno comportare aumento di altezza dei fabbricati tranne quelli di altezza inferiore a ml. 7,50 che potranno essere sopraelevati fino a raggiungere tale altezza. Edifici di altezza superiore potranno essere ampliati con il mantenimento di detta altezza.</p>	<p>Esente la parte relativa alla porzione di area non edificata.</p>
<p>"B3" corrispondono ad aree di completamento di tessuti edilizi di recente formazione, nelle quali è possibile realizzare interventi integrativi degli abitati esistenti mediante la realizzazione di edifici di tipo mono-bifamiliare. Interventi edilizi ammessi Nelle zone "B3" è ammessa la realizzazione di nuovi edifici con le seguenti caratteristiche: - Volumetria massima fuori terra mc. 500; - Altezza massima ml. 7,50; - Rapporto di copertura 40%; - Numero massimo di piani abitabili: 2.</p>	<p>€ 20,00</p>
<p>"B5" corrispondono ad aree di completamento di tessuti edilizi di recente formazione, nelle quali è possibile realizzare interventi integrativi degli abitati esistenti mediante la realizzazione di edifici di tipo singolo, abbinato o plurifamiliare. Interventi edilizi ammessi Nelle zone "B5" è ammessa la realizzazione di nuovi edifici con le seguenti caratteristiche: - Volumetria massima fuori terra mc. 2.000;</p>	<p>€ 38,00</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Altezza massima ml. 9,00; - Rapporto di copertura 40%; - Numero massimo di piani abitabili: 3. 	
<p>C7 corrisponde ad un'area non edificata posta in frazione La Villa, lungo la strada comunale per Badia Tega. Interventi edilizi ammessi In detta sottozona è ammessa la costruzione di nuovi edifici con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volumetria complessiva fuori terra: minima mc. 2.500, massima mc. 3.000; - Altezza massima ml. 5,00; - Rapporto di copertura 40%; - Numero massimo di piani abitabili: 1. 	€ 17,00
Zona 4 Badia Tega – Tavola n. 4 Regolamento Urbanistico	Valore a mq
<p>"B2" corrispondono a tessuti edilizi di recente formazione, prevalentemente costituiti da edifici singoli di tipo mono, bifamiliare o plurifamiliare con un proprio lotto di pertinenza. Ampliamento delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione del R.U. di mc. 300 ciascuna. Per unità immobiliare si intendono tutte le unità di civile abitazione, e inoltre gli uffici, i negozi e i laboratori di almeno mq. 60 di superficie. Gli ampliamenti potranno essere finalizzati alla realizzazione di una nuova unità immobiliare. Gli ampliamenti non potranno comportare aumento di altezza dei fabbricati tranne quelli di altezza inferiore a ml. 7,50 che potranno essere soprelevati fino a raggiungere tale altezza. Edifici di altezza superiore potranno essere ampliati con il mantenimento di detta altezza.</p>	Esente la parte relativa alla porzione di area non edificata.
<p>"B3" corrispondono ad aree di completamento di tessuti edilizi di recente formazione, nelle quali è possibile realizzare interventi integrativi degli abitati esistenti mediante la realizzazione di edifici di tipo mono-bifamiliare. Interventi edilizi ammessi Nelle zone "B3" è ammessa la realizzazione di nuovi edifici con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volumetria massima fuori terra mc. 500; - Altezza massima ml. 7,50; - Rapporto di copertura 40%; - Numero massimo di piani abitabili: 2. 	€ 18,00
Zona 5 Toppoli – Tavola n. 5 Regolamento Urbanistico	Valore a mq
<p>"B2" corrispondono a tessuti edilizi di recente formazione, prevalentemente costituiti da edifici singoli di tipo mono, bifamiliare o plurifamiliare con un proprio lotto di pertinenza. Ampliamento delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione del R.U. di mc. 300 ciascuna. Per unità immobiliare si intendono tutte le unità di civile abitazione, e inoltre gli uffici, i negozi e i laboratori di almeno mq. 60 di superficie. Gli ampliamenti potranno essere finalizzati</p>	Esente la parte relativa alla porzione di area non edificata.

<p>alla realizzazione di una nuova unità immobiliare. Gli ampliamenti non potranno comportare aumento di altezza dei fabbricati tranne quelli di altezza inferiore a ml. 7,50 che potranno essere sopraelevati fino a raggiungere tale altezza. Edifici di altezza superiore potranno essere ampliati con il mantenimento di detta altezza.</p>	
<p>C10 corrisponde ad un'area non edificata posta in località Podere Toppoli, a monte della Strada Provinciale per Raggiolo. Interventi edilizi ammessi In detta sottozona è ammessa la costruzione di nuovi edifici con le seguenti caratteristiche: - Volumetria complessiva fuori terra: minima mc. 4.000, massima mc. 5.000; - Altezza massima ml. 6,00; - Rapporto di copertura 35%; - Numero massimo di piani abitabili: 2.</p>	<p>€ 26,00</p>

In deroga a quanto disposto al comma 2 si procede all'accertamento del maggior valore dell'area edificabile nel caso in cui il soggetto passivo d'imposta abbia dichiarato o definito per lo stesso anno d'imposta e/o per quelli precedenti ai fini fiscali il valore dell'area in misura superiore rispetto a quello dichiarato ai fini dell'ICI.

Nel caso in cui l'imposta sia stata versata sulla base di valori superiori a quelli determinabili ai sensi della suddetta Tabella A, non si dà luogo al rimborso della differenza d'imposta.

I valori minimi di riferimento per le aree fabbricabili di cui alla tabella A) e a decorrere dal 01/01/2007 saranno annualmente rivalutati dalla Giunta Comunale sulla base degli indici ISTAT sentito il parere dell'Ufficio Urbanistica ed entro il 31 marzo di ogni anno."

ART. 3 - MODALITÀ DI VERSAMENTO.

Ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

ART. 4 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI E VERSAMENTI RATEALI DELL'IMPOSTA.

Ai sensi dell'art.59, comma 1 lettera o), del D.Lgs. n. 446/97, previa deliberazione della Giunta comunale, può essere adottato provvedimento motivato di differimento e rateizzazione del pagamento I.C.I. nel caso si verificano le condizioni sottoriportate:

- a) differimento e rateizzazione del pagamento di una rata I.C.I. in scadenza in caso di calamità naturali dichiarate con decreto governativo;
- b) differimento e rateizzazione dell'I.C.I. in scadenza entro il termine massimo di sei mesi, nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico certificate dall'Ufficio Sociale.

Salvo che disposizioni di legge non prevedano la competenza del Sindaco all'adozione del provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, spetta al Responsabile I.C.I. adottare il predetto atto previa deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 5 - SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI CONTROLLO.

Ai sensi dell'art. 59 lettera i), punto 2), del D. Lgs. n. 446/97, con deliberazione annuale della Giunta Comunale possono essere fissati gli indirizzi per le azioni di controllo sulla base delle

potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasioni/elusioni per le diverse tipologie di immobili.

ART. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI VERSAMENTI.

Ai sensi dell'art. 59 lett. n) del D.Lgs. n. 446/97, ai fini dello snellimento e razionalizzazione della procedura amministrativa, si dispone che i versamenti da effettuare a seguito di provvedimenti di accertamento o liquidazione siano effettuati nel conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.

ART. 7 - POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI.

Ai sensi dell'art. 59 lettera p) del D.Lgs. n. 446/97 viene stabilito che, ai fini del potenziamento dell'Ufficio Tributi del Comune, ai sensi dell'art. 3 comma 57 della Legge 23.12.1996 n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale interno.

ART. 8 - AUTOTUTELA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE GIUDIZIALE.

In conformità a quanto previsto dalla normativa tributaria in materia di contenzioso, è consentito al Comune di esercitare il diritto alla "autotutela", ed ai contribuenti di usufruire dell'applicazione dell'istituto dell'"accertamento con adesione" e della "conciliazione giudiziale", nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. n. 564 del 30.09.1994 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. n. 218 del 19.06.1997.

ART. 9 - RINVIO.

Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'Imposta Comunale sugli immobili.

Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE.

Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.1999.